

opportuna, ma necessaria, perchè anche in tal parte sia serbata l'eguaglianza tra militari provenienti dalle truppe dei diversi Stati italiani, e sia serbata a favore di coloro che fecero opera buona e profittevole al paese, accettando volenterosi, in difficili momenti, di servire sotto la bandiera dei nuovi Governi locali che prepararono la unificazione d'Italia.

## PROGETTO DI LEGGE.

### *Articolo unico.*

A coloro, che prima di assumere il servizio militare nelle truppe di Romagna nel giugno del 1859 e nell'esercito dell'Emilia, poi Sardo, nel marzo del 1860, facevano parte delle truppe pontificie, è riservato (come lo fu ai provenienti dalle truppe modenesi, parmensi e toscane) il diritto di opzione, per ciò che riguarda la pensione cui possono aver diritto, fra la legge precedente e la successiva sotto la quale cessarono o cesseranno di servire.

Quando sia presente il signor ministro per la guerra, domanderò al deputato Busi quando intenda svilupparlo.

### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER RETTIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NELLA PROVINCIA ROMANA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella provincia romana, pubblicate col regio decreto 30 novembre 1870. (*V. Stampato n° 62*)

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

**FERRARIS.** Non è al certo per oppormi all'adozione del progetto di legge, ma solo per chiarire un dubbio, e perchè, qualora dubbio vi sia, o con una disposizione di legge, o per mezzo di una dichiarazione, la quale debba servire per norma di interpretazione, venga tolto di mezzo; ed ecco il dubbio.

A tenore dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari che precedono il Codice civile, tutte le leggi sono in osservanza nel quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, tranne che, dice l'articolo medesimo, sia altrimenti dalla legge disposto.

Ora, è egli vero che il decreto del quale si tratta di correggere un errore, e che porta la data del 27 novembre 1870, sarebbe stato legge obbligatoria in rapporto al giorno in cui ne venne fatta la promulgazione? Sì.

È egli vero che questa medesima correzione ha per

scopo di indicare che siano messe in vigore quelle tali disposizioni che non si sarebbero ben descritte nel regio decreto del novembre 1870 e che queste dovessero averlo dal primo febbraio 1871? Sì. Ma è pur anche vero che questo vigore, sebbene riportato al primo febbraio 1871, lo riceve dalla nuova legge.

Ora vi potrebbe essere il dubbio, se i casi i quali intervenissero tra il primo febbraio e quel giorno in cui sarebbe la nuova legge obbligatoria a tenore dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari, potessero essere governati dalle disposizioni della legge transitoria.

A me pare che il dubbio è gravissimo. Questa nuova legge è una specie, una forma di interpretazione autentica, egli è vero, ma è interpretazione della legge del novembre 1870; quindi potrebbe nascere il dubbio, se a questi casi intermedi possano fin d'ora applicarsi le disposizioni della nuova legge.

Quindi, tranne che e la Commissione ed il Ministero siano siffattamente d'accordo per eliminare qualsiasi dubbio in modo a ritenerlo come assolutamente superfluo, come assolutamente impossibile, che si proponga avanti ai tribunali, crederei che, per togliere ogni dubbio, per eliminare qualsiasi incertezza in diritti così importanti, venisse dichiarato che la presente legge comincia ad essere in osservanza il giorno primo febbraio 1871.

Non è questa nè una duplicazione, nè una superfluità; ha per iscopo puramente di indicare che il legislatore vuole che dal primo febbraio 1871 andassero in vigore quelle disposizioni che non erano state menzionate, supponiamo per errore, nel decreto del novembre 1870. Adunque attenderò, per vedere se sia in caso d'insistere per una dichiarazione espressa, se la Commissione ed il signor ministro sono perfettamente d'accordo nel dichiarare che, nonostante quest'assenza di disposizioni speciali, rimanga tuttavia inteso che anche i fatti intervenuti dopo il primo febbraio 1871 e nel tempo che deve intercedere tra il detto giorno e quello dell'osservanza regolare della legge, saranno regolati dalle disposizioni della legge transitoria.

**PIANCIANI.** (*Della Commissione*) Io prendo atto di quello che l'onorevole Ferraris diceva, cioè che veramente questa legge, più che altro, è una interpretazione autentica della legge pubblicata nel 1870. Ma, dopo questa dichiarazione, mi permetterà l'onorevole Ferraris di fargli osservare che, quanto egli accennava sopra il disposto dell'articolo 1 delle disposizioni transitorie, non parmi possa far sorgere tale dubbio per cui occorra una esplicita dichiarazione. E ciò in forza appunto dell'articolo 1 della legge del 27 novembre 1870. L'articolo 1 delle disposizioni transitorie diceva che occorreva un certo lasso di tempo prima che quelle disposizioni andassero in vigore, ove non fosse specialmente disposto in altro modo. Ora, nell'articolo 1 del decreto 27 novembre 1870 sta scritto: